

**Art. 11**  
*(Comitato di gestione)*

1. Nel comitato di gestione di cui al precedente articolo 7 fanno parte, indipendentemente dal numero degli utenti, otto componenti, ripartiti come segue: quattro genitori utenti del servizio; tre operatori del nido; un genitore in rappresentanza dei bambini in lista di ammissione all'asilo nido. Il presidente del comitato di gestione deve essere un genitore. **(5)** Nel caso in cui il servizio non riesca a soddisfare tutte le richieste fanno altresì parte del comitato di gestione un rappresentante dei genitori, o chi ne fa le veci, dei bambini in attesa di ammissione all' asilo - nido. Il regolamento, di cui al successivo articolo 15, determina, anche in rapporto alla ricettività della struttura, il numero complessivo dei componenti il comitato, non superiore comunque a tredici membri nonché la relativa ripartizione tra le diverse componenti rappresentate. Il numero dei rappresentanti dei genitori eletti dalla rispettiva assemblea non può, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero complessivo dei componenti il comitato, e non può, comunque, essere comprensivo del rappresentante eletto dai genitori dei bambini in attesa di essere ammessi al nido.

I membri del comitato di gestione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Decadono per assenza secondo le norme generali vigenti in materia e ad essi subentrano i primi non eletti delle rispettive rappresentanze.

I genitori decadono nel caso in cui i bambini non usufruiscano più del servizio e non siano più interessati ad esservi ammessi; il personale se trasferito ad altra struttura o, comunque, non più operante in quella dove è stato eletto.